

CIRCOLARE N° 6 DEL 04.11.2019

LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DELLA MANOVRA 2020 – D.L. 124/2019

Il D.L. n. 124 del 26.10.2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 e risulta in vigore già dal 27 ottobre 2019. Vediamo le principali novità.

Riduzione acconti di imposta 2019

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, **i versamenti di acconto dell'Irpef e dell'Ires, nonché quelli relativi all'Irap sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%.**

Poiché **la misura entra immediatamente in vigore**, la rata di novembre sarà inferiore a quella altrimenti dovuta a fronte del pagamento del 40 per cento effettuato a giugno, quindi **subirà una riduzione del 10 per cento.**

Il decreto fiscale, di fatto, fissa l'acconto per il 2019 al 90% anziché, come previsto per tutti gli altri contribuenti, **al 100%.**

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

A decorrere dall'1 gennaio 2020 la soglia per l'utilizzo dei contanti scende a 2.000 euro, e a 1.000 euro dal 2022. Attualmente, la norma vigente prevede il **divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro e in valuta estera per un valore complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.** Per effetto della novella e del **nuovo limite, fissato dapprima a 2.000 euro con decorrenza 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2021 e poi a 1000 euro**, a decorrere **dal primo gennaio 2022**, sarà quindi consentito il trasferimento, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente inferiore a 2.000 e 1000 euro. **Quindi il trasferimento**

massimo consentito in contanti euro 1.999,99 fino al 31 dicembre 2021, euro 999,99 a decorrere dal 1 gennaio 2022.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 % delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari. Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni l’autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All’accertamento delle violazioni provvedono anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Contrasto alle indebite compensazioni

Cambiano i presupposti per l'**utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta** emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA.

La **libera compensazione** anche per le imposte sui redditi potrà avvenire solo **fino a 5 mila euro annui**. Difatti, viene ora disposto che "La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, **per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.**" La novità riguarda i crediti maturati a decorrere dal **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019**.

I soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Pertanto, come già previsto per l'IVA affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, con mod. F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive è richiesto l'obbligo:

- di **preventiva presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;
- di presentare il **modello F24** esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Avverrà, quindi, un riscontro preventivo dei dati attestanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

Controllo modelli F24 con compensazioni di crediti

L'Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, potrà scartare gli F24 nel caso in cui contengano compensazioni di crediti, salvi quelli maturati in qualità di sostituto d'imposta, che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità.

Qualora a seguito dei controlli i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate procederà a comunicare, in via telematica, la mancata esecuzione della delega di pagamento a colui che ha trasmesso la delega stessa. Con comunicazione da inviare al contribuente verrà applicata la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita. Al ricevimento della comunicazione il contribuente avrà 30 giorni di tempo per fornire i chiarimenti necessari

all’Agenzia delle entrate (eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente). L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non verrà eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso contrario, l’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

L’Inps e l’Inail, attraverso procedure di cooperazione rafforzata (da definire meglio, cooperando con l’Agenzia delle entrate) finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti, potranno inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.

Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative, prevedendo premi, nell’ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi.

I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Sanzioni lotteria degli scontrini

L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione viene punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.